

Processo civile - Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Mancata affissione - Nullità sanabile - Successivo invio dell'avviso di deposito - Ricezione - Perfezionamento notifica.

Corte di Appello di Brescia - 22.08.09 n. 318 - Pres. Orlandini - Rel. Nuovo - Z. S.r.l. (Avv.ti Saponaro, Cividini) - INAIL (Avv.ti Angione, De Luca) -INPS (Avv.ti Tagliente, Collerone)

Sebbene la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfezioni con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario di tutte le formalità prescritte dalla norma, la nullità derivante dalla mancata affissione dell'avviso di deposito è sanabile con la ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l'avviso di deposito, che costituisce il momento in cui si perfeziona la notifica.

FATTO - Con ricorso depositato il 18 luglio 2006 la società Z. S.r.l. adiva il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento INPS con il quale veniva contestata la violazione del divieto di interposizione fittizia di manodopera. In particolare, la società opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto gli accertamenti degli ispettori INPS riguardavano altra società la Z. s.n.c. e l'infondatezza, nel merito, della contestazione elevata.

Costituitesi tempestivamente in giudizio l'INPS e l'INAIL chiedevano il rigetto del ricorso con conferma del verbale di accertamento impugnato.

Il primo giudice, istruita la causa per documenti e testi, riteneva l'accertamento della sostanziale identità e successione tra i due soggetti (Z. s.n.c. e Z. s.r.l.) e respingeva l'opposizione nel merito attesa l'inesistenza, quale autonoma realtà industriale, della Carpenteria MB (che contava 140 dipendenti pur non avendo alcuna sede produttiva) in quanto era stato accertato che si limitava a fornire manodopera a diverse imprese di carpenteria metallica, compresa la Z., in forza di contratti identici privi della descrizione delle opere da eseguire e di capitolati tecnici ma con un sostanziale pagamento ad ore per operaio.

Appellava la Z. riproponendo tutte le proprie tesi ed in particolare quella della diversità dei due soggetti giuridici; si costituiva l'INAIL per la conferma e si costituiva l'INPS eccependo l'inammissibilità dell'appello atteso che le formalità

per la notifica ex 140 c.p.c. si erano interamente compiute oltre trenta giorni prima del deposito dell'atto di impugnazione.

All'odierna udienza le parti discutevano e la causa veniva decisa con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

DIRITTO - Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione, proposta dall'INPS, di inammissibilità dell'appello.

L'eccezione è fondata.

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.

Nella specie, la notificazione della sentenza a richiesta dell'INAIL era stata effettuata, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. allo studio del procuratore domiciliatario, non reperito ed attesa l'assenza di persone a cui per legge fosse consentita la consegna.

A tale proposito la Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare che la notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., le quali, trattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria, debbono essere tutte osservate (Cass 2082/99; Cass 4812/98). Ne consegue, ad esempio, che la mancata affissione al portone dell'edificio non soddisfa il precetto della norma comportando così la nullità della notifica. Non si tratta peraltro di nullità insanabile quando l'avviso dell'avvenuto deposito è stato notificato alla parte. In tali casi la Cassazione ha statuito che, quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell'atto presso la casa comunale e sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l'invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa

fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo.

La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello dell'affissione dell'avviso, e consente alla parte, quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato (Cass 8929/98).

La conseguenza ulteriore che ne deriva però è che la notifica deve ritenersi perfezionata, in tal caso, non già dalla data di invio della raccomandata - poiché in assenza dell'avvenuta affissione sul portone di casa tale invio non determina il perfezionarsi della notifica - bensì dalla data di effettiva ricezione dell'avviso poiché è solo in tale momento che, con effetto sanante, si perfeziona la notifica ed il destinatario giunge a conoscenza del suo accadimento.

Nel caso di specie la società appellante non ha contestato quanto attestato con la relata di notifica e quindi deve ritenersi accertato che nella specie sono stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art 140 cod. proc. civ. per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che l'ufficiale giudiziario il 4.12.2008 attesta l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario, il deposito nella Casa Comunale e l'avvenuto avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La stessa, come da fotocopia in atti, risulta spedita il 5.12.2008 e ricevuta dal destinatario il successivo 6.12.2008 con la conseguenza che l'appello, depositato il 12.1.2009 risulta tardivo in quanto erano ormai trascorsi i 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Ne consegue che l'appello è inammissibile.

La pronuncia solo processuale legittima la compensazione delle spese del grado.

(Omissis)